



CITTA' DI ARPINO
PROVINCIA DI FROSINONE

SEDE: Via dell'Aquila Romana n. 2 - Tel. 0776/852135 - Fax 0776/848010 - Cod. Fisc.
82000270601

Prot.n. 1689/SIOD

Ord.n. 100/18

IL SINDACO

Quale massima autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art.15 della legge 24.02.1992 n. 225;

Premesso che:

1) la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati, molti dei quali già oggetto di incendi ripetuti negli anni, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità di persone e cose;

2) lo stato di incuria e di abbandono di taluni appezzamenti di terreni posti sia all'interno che all'esterno del Centro Urbano, sono divenuti nel contempo ricettacolo di rifiuti vari, erbe incolte e dimora stabile di ratti, serpi e quant'altro;

Accertato che numerosi appezzamenti privati aventi i fronti su strade comunali sovente determinano gravi problemi di visibilità e di viabilità a causa dell'incuria dei frontisti che non provvedono ad eseguire le opere di loro spettanza, come il taglio della vegetazione incolta, di siepi e di rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale;

Ritenuto pertanto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità, tenuto conto anche della possibilità di incendi su tutto il territorio comunale;

Visto l'art. 20 del Regolamento comunale per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali e di ordinanze del Sindaco e dei Responsabili del Servizio, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 30/06/2014;

Visto il T.U. della Legge di P.S. 18.06.1931, n. 773;

Vista la legge 21.11.2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Vista la L.R. n.39/2002, in particolare l'art.65 che stabilisce che **il periodo a rischio di incendi boschivi**, in tutto il territorio della Regione Lazio, è considerato quello compreso tra il **15 giugno ed il 30 settembre**;

Visto il Regolamento Regionale n.7/2005 (artt.90-96);

Visto il D. Lgs. 30.04.1992 n.285 – Codice della Strada;

Visti gli artt. 50 e 54 del D. lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. n. 152/2006 – Codice dell'Ambiente – e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il comma 6 bis dell'art. 182 del D.Lgs. n. 152/06, così come modificato

dalla L. 11 agosto 2014 n. 116 il quale ha introdotto il divieto di combustione dei residui vegetali, agricoli e forestali durante il periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi che va **dal 15 giugno al 30 settembre**;

Visti gli artt. 423, 424, 425, 449 e 650 del Codice Penale;

O R D I N A E D I S P O N E

1.- ai proprietari di aree aventi i fronti su strade comunali di procedere alla eliminazione di erbe infestanti onde prevenire l'innesco di incendi;

2.- ai proprietari e/o ai conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte e di aree verdi industriali dismesse, ai responsabili dei cantieri edili e stradali, gli amministratori degli stabili con annesse aree pertinenziali, ai proprietari di aree recanti depositi temporanei e permanenti all'aperto, di aree in genere non edificate, ciascuno per le proprie competenze, di procedere alla loro manutenzione tenendoli sempre sgombri da detriti, immondizie, materiali putrescibili, macchinari obsoleti, carcasse di autoveicoli e da qualsiasi tipo di rifiuto;

3.- ai soggetti indicati nel punto che precede di provvedere a proprie spese a trattamenti di disinfestazione da mosche, zanzare, topi ed altri agenti infestanti;

4.- che in tutte le aree incolte è obbligatorio lo sfalcio delle erbe infestanti o l'aratura durante i periodi estivi di massimo rischio di incendi boschivi, lavori questi atti a prevenire gli stessi;

5.- ai soggetti indicati al punto 1) di eliminare, per una fascia di rispetto di lunghezza non inferiore a mt. 10,00, la sterpaglia e la vegetazione secca in genere presente in prossimità di strade pubbliche e private, lungo ferrovie, in prossimità di fabbricati e/o impianti, in prossimità di lotti interclusi e confini di proprietà;

6.- che i proprietari e conduttori di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade e a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio esterno stradale onde garantire la regolare visibilità e viabilità delle strade stesse ed i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica. In particolare presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie devono essere contenuti come prevede il Codice della Strada;

7.- ai proprietari confinanti ed ai conduttori dei fondi di rimuovere per tutto il tratto stradale corrente lungo la loro proprietà o fondo goduto le pietre e i materiali, come pure conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli e delle scoline che confluiscono nei fossi e nelle cunette latitanti le strade stesse;

8.- Nel periodo stabilito di "grave pericolosità" a rischio incendio boschivo, ai sensi dell'art. 10 comma 5 della Legge 353/2000, sono vietate tutte le azioni e le attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio. I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per la loro negligenza o comunque per l'inosservanza delle vigenti disposizioni di legge e delle disposizioni sopra impartite.

D I S P O N E A L T R E S I'

Che chiunque viola la presente ordinanza è soggetto a sanzioni amministrative come di seguito indicate:

- a) nel caso di omessa manutenzione di siepi o alberi che restringono o danneggiano la strada e/o omessa rimozione di alberi e ramaglie caduti sul piano stradale per effetto di intemperie, sarà elevata una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada da euro 169 a euro 680;
- b) nel caso di mancato diserbo di aree incolte e/o di mancata pulizia di fossi e canali di scolo di acque pluviali come in premessa descritti, sarà elevata ai sensi dell'art. 20 del Regolamento comunale richiamato una sanzione pecuniaria amministrativa da 100 euro a 500 euro; è altresì ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi del Regolamento comunale richiamato, da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata, ovvero dalla notifica della violazione;
- c) nel caso di mancata pulizia di aree incolte da rifiuti vari ivi presenti o depositati, sarà elevata una sanzione pecuniaria da Euro 300,00 ad Euro 3000,00 (pagamento in misura ridotta euro 600,00) ai sensi dell'art. 255 del D.lgs. n. 152/2006 così come modificato dall'art. 34 del D.lgs. n. 205/2010; se i rifiuti oggetto dell'abbandono sono di natura pericolosa sarà applicata una sanzione fino al doppio;
- d) nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti l'innesco sarà applicata la sanzione amministrativa non inferiore ad Euro 1.032,00 e non superiore ad Euro 10.329,00 ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21.11.2000;

In ipotesi di accertate violazioni al presente atto, si procederà ad inoltrare apposite informative all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.-

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: entro 60 gg dalla pubblicazione sul sito web del Comune di Arpino al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio- sezione distaccata di Latina; entro 120 gg al Capo dello Stato.-

La Polizia Municipale e il Comando dei Carabinieri sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.-

La Protezione Civile di Arpino provvederà a perlustrare, verificare e segnalare al Comando di Polizia Municipale omissioni a quanto disposto nel presente atto.

PER EMERGENZE:

Comando Polizia Locale – 0776 852106 / 852109 – FAX 0776 848010

Protezione Civile "E.C. ARPINUM"- 0776 849356

Dalla Residenza Municipale li 10/09/2018



IL SINDACO
Avv. Renato Rea